

Allegato
STATUTO

Associazione WWF Città Metropolitana di Torino
Organizzazione di Volontariato

Art. 1

Denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. n.117/2017, l'organizzazione di volontariato denominata Associazione "WWF Città Metropolitana di Torino" - ODV ETS con sede legale nel Comune di Torino, Via Nizza n.43, d'ora in avanti detta Associazione.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città della stessa provincia dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione riconosce in WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni. L'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari del WWF ITALIA, impegnando l'ente e i propri associati (soci) rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Art. 2

Scopo, finalità, attività

L'Associazione opera democraticamente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, degli altri volontari e delle persone aderenti agli enti associati, nonché dei soci del WWF ITALIA.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, a carattere volontario. È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio a titolo gratuito.

L'Associazione ha come scopo la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017.

Il perseguimento di questi scopi avviene, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso:

- la promozione di interventi ed attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017;
- la promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come previsto dall'art. 5, lett. f) del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lett. i, del D.Lgs. n. 117/2017;
- attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge e individuate dall'Organo di amministrazione con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può promuovere anche attività riguardanti:

- la formazione culturale e scientifica, l'educazione ambientale e l'educazione alla legalità ambientale;
- la vigilanza ambientale, la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- la promozione di metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni;
- la gestione di aree di interesse naturalistico;
- l'organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione della cultura e l'effettuazione di escursioni naturalistiche.

Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
- la promozione e il sostegno delle attività del WWF ITALIA, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF ITALIA.

Art. 3

Ambito territoriale

L'Associazione opera nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

Art. 4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi in qualità di associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli enti associati ODV devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

In relazione all'ammissione degli associati l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o dei propri diritti di partecipazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante associato; nel caso la domanda venga respinta, entro 45 giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato.

Quest'ultimo, entro 45 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri (in sua assenza l'Assemblea) che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della prima convocazione utile.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

Non possono aderire all'Associazione coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati penali gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'Associazione.

Art. 5

Diritti e obblighi degli associati

Per fare parte dell'Associazione è necessario essere in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione durante gli orari di apertura;
- partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere visione limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri associati, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare entro 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria la quota associativa, secondo l'importo e le modalità stabiliti dall'Assemblea. Detta quota non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile. Qualora non provveda entro tale termine, all'associato viene inviato un sollecito. Trascorsi inutilmente dieci giorni dal suo ricevimento, l'associato perderà la qualifica di socio e verrà cancellato dal libro degli associati. Il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione all'associato.

Gli associati, anche se ricoprono cariche sociali, non ricevono alcun compenso se non eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa, così come previsto per legge.

L'Associazione, che ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto si riconosce nel WWF ITALIA, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme statutarie, regolamentari o etiche del WWF ITALIA. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo, che siano contrarie alle suddette norme del WWF ITALIA, possono essere contestate dal WWF ITALIA secondo i propri regolamenti.

Art. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie, morosità nel pagamento della quota associativa, perdita della qualità di socio del WWF Italia o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, o al WWF ITALIA, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Proviviri su richiesta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se esistente;
- il Collegio dei Proviviri, se esistente.

Ai componenti degli organi associativi - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.

Ciascun associato esprime un voto per ogni votazione.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Sono consentite fino a due deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno ed è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

L'Assemblea può comunque essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o da un quinto (1/5) degli aderenti. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto l'ordine del giorno e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea è convocata previa comunicazione agli associati, inviata almeno otto giorni prima della riunione tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione indicato all'atto dell'iscrizione e indicato nel libro degli associati. Si deve dare comunicazione della convocazione anche attraverso ulteriori sistemi, come ad esempio pubblicazione sul sito web dell'Associazione o affissione presso la sede legale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, o qualora necessario, il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni della denominazione dell'Associazione stessa, dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- fissa annualmente l'ammontare della quota associativa;
- provvede alla radiazione degli associati che contravvengano ai doveri statutari e sui ricorsi avverso le delibere di rigetto della domanda di ammissione ad associato. Quest'ultima deliberazione è assunta con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed è motivata;
- designa, su proposta del Consiglio Direttivo, associati onorari tra eminenti personalità che abbiano dato un contributo significativo alla tutela dell'ambiente;
- al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati (in proprio o per delega), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega) e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Articolo 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli scopi statutari e delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Tesoriere, salvo mancanza di disponibilità a ricoprire il ruolo di Tesoriere da parte di altri soci;
- attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- attribuire incarichi specifici a membri dell'associazione esterni al Consiglio Direttivo da svolgere in collaborazione con il Presidente;
- osservare, far osservare ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri (o, qualora non costituito, l'Assemblea) di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti stabilito dall'Assemblea di volta in volta prima di ogni elezione e compreso tra tre e nove, eletti dall'Assemblea tra i soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi o non consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o il parziale rinnovo del Consiglio Direttivo. I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati, se questi ultimi sono esplicitamente ammessi alla qualifica di socio dal presente statuto. Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando in prima battuta l'elenco dei non eletti. In caso quest'ultimo sia esaurito, si procede a nuove elezioni solo per la sostituzione dei Consiglieri decaduti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e in ogni caso il mandato dei subentri termina alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo di comunicazione scritta, inviata almeno otto giorni prima della riunione mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione che ne certifichi la ricezione da parte dei destinatari e con indicati ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia

richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo, su invito del Presidente o di uno dei Consiglieri, può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti da un membro volontario del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10

Presidente ed altre cariche

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni atto.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'organizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il suo rinnovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è sostituito nelle relative funzioni dal Vicepresidente (o dai Vicepresidenti, se più di uno) in caso di assenza, impedimento o cessazione.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate;
- al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del/i Vicepresidente/i, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche

Art. 16

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, scelti anche tra i non associati e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e il loro Mandato può essere rinnovato solo due volte.

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Il Collegio ha il compito:

- di esaminare e decidere sulle controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- di esaminare e decidere sul ricorso dell'aspirante associato ex art. 6 dello statuto.

Il Collegio giudica *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure. Il suo lodo è inappellabile.

Art. 17

Incompatibilità e conflitto d'interessi

Non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria il socio che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione o con i principi e ideali del WWF ITALIA.

Inoltre, non possono essere candidati e sono incompatibili coloro che:

- a) abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dall'Associazione;
- c) siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii, ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici;
- d) abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la cancellazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Il Consiglio Direttivo delibera sui casi di incompatibilità ed incandidabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 18

Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100.000,00 (centomila/00) euro.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito web il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.

Art. 19

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (Organo di controllo e Collegio dei Probiviri), tenuti a cura dello stesso organo.

**Art. 20
Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**Art. 21
Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Art. 22
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF ITALIA

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 23
Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Firme dei costituenti:

Andrea Alessandro Bazzini

Siegfriedo Cilla

Elisabetta Erba

Elena Boano

Luisa Balcet

Maria Teresa Nicola

Dario Birolo

Luisella Garda

Marco Ladetto

Maurizio Porchietto

Roberto Di Stefano

Tiziana Clara Lucia Ballesio

Antonino Barilla

Cristina Franco

Laura Novarese

Lara Barberis

Maurizio Chierighin

Gian Marco Caprotti

Francesca Menicucci

Alberto Fiora

Andrea Bazzini

Siegfriedo Cilla

Elisabetta Erba

Elena Boano

Luisa Balcet

Maria Teresa Nicola

Dario Birolo

Luisella Garda

Marco Ladetto

Maurizio Porchietto

Roberto Di Stefano

Tiziana Clara Lucia Ballesio

Antonino Barilla

Cristina Franco

Laura Novarese


Lara Barberis





Maurizio Chierighin

Gian Marco Caprotti

Francesca Menicucci

Alberto Fiora



Stefano Silba 
Daniele Di Giacomo 
Valerio Trevisani 
Irene Di Marco 
Daniele Alemanno 